



Modifiche nell'ambito del registro di commercio per l'1.1.2008

Gentili Signore, egregi Signori,

colgo volentieri l'occasione dell'entrata in vigore, l'1.1.2008, delle revisioni di legge e in particolare della revisione totale dell'ordinanza sul registro di commercio, per informarvi in merito ad alcune novità sostanziali nella procedura del registro di commercio. Se nell'ordinanza sul registro di commercio i validi principi procedurali sono rimasti invariati, vanno citate in particolare le seguenti novità:

- gli art. 12 e 14 ORC prevedono che i dati registrati nella **banca dati Internet Zefix** vengano resi accessibili gratuitamente. Se finora era possibile prendere visione gratuitamente solo di un estratto parziale, a titolo di novità ora è disponibile **gratuitamente** l'estratto completo del registro di commercio agli indirizzi www.zefix.ch, www.zefix.admin.ch o www.giha.gr.ch.
- mentre secondo il diritto precedente la **notificazione** in caso di persone giuridiche doveva sempre essere firmata da due membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione, a titolo di novità ora basta la firma di **un** membro autorizzato a rappresentare la persona giuridica con firma individuale, risp. di due membri con firma collettiva (art. 931a cpv. 2 CO, art. 17 cpv. 1 lett. c ORC).
- è stata abrogata anche la cosiddetta **firma della ditta** ancorata nell'art. 26a ORC. Presso il nostro ufficio deve essere depositata unicamente la firma originale autenticata, apposta in fondo alla notificazione (art. 18 cpv. 2 ORC).
- conformemente all'art. 34 ORC, le iscrizioni effettuate nel registro giornaliero acquisiscono validità giuridica con l'approvazione da parte dell'Ufficio federale del registro di commercio. Di conseguenza è possibile fornire gli estratti non appena è disponibile l'approvazione dell'Ufficio federale. Viene dunque a cadere la cosiddetta **procedura telegrafica** che, quale eccezione, prevedeva l'emissione di un estratto del registro di commercio prima della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Va osservato che **le notificazioni diventano** tuttora **efficaci nei confronti di tutti** dopo la pubblicazione nel FUSC (art. 932 cpv. 2 CO).
- i **nomi commerciali e le insegne** non possono più venire iscritti nel registro di commercio; le indicazioni già esistenti saranno cancellate d'ufficio dal registro entro il 31.12.2010.

Vi chiediamo inoltre di prendere atto che il nostro ufficio provvederà alla **stesura della notificazione al registro di commercio** in relazione a una nuova costituzione o a una modifica degli statuti, risp. dei documenti di una persona giuridica, solo insieme a un esame preliminare delle bozze dei documenti determinanti. Come finora le tasse d'esame preliminare verranno calcolate a seconda dell'onere; la tassa minima ammonta a CHF 100.--. Inoltre a partire dall'1.1.2008 la **tassa per un estratto del registro di commercio autenticato** è stata aumentata a CHF 40.--, ciò che corrisponde alla media svizzera per questa tassa.

Da subito al **numero telefonico 081 257 21 00** risponde la cosiddetta **Infoline Registro di commercio**. Questo numero può essere utilizzato per qualsiasi domanda al registro di commercio (informazioni, ordinazione di atti ed estratti, ecc.).

Per quanto riguarda il diritto delle sagl riveduto, va segnalato che l'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) mette a disposizione in Internet degli statuti tipo (www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/wirtschaft/handelsregister/rechtliche_grundlagen.html oppure www.giha.gr.ch sotto "Registro di commercio"; "Promemoria e Moduli"). Vi rendiamo inoltre attenti al fatto che gli atti modello utilizzati finora per la costituzione di una sagl non possono più essere utilizzati senza apportare prima delle modifiche. In particolare, gli art. 777 cpv. 2 CO e l'art. 72 lett. e ORC richiedono che, analogamente a quanto avviene in caso di costituzione di una società anonima, i promotori sottoscrivano le quote sociali e accertino che tutte le quote sociali (e non più le quote-parti) siano state validamente sottoscritte, che i conferimenti corrispondano al prezzo totale di emissione, che i conferimenti siano stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto e che essi accettino l'obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie. Inoltre l'atto costitutivo deve contenere la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di quote sociali da lui sottoscritte con l'indicazione del numero, del valore nominale, della categoria e del prezzo di emissione (art. 777a CO e art. 72 lett. d ORC). Per quanto riguarda le prestazioni dei conferimenti va osservato che nel caso di una costituzione in contanti, a titolo di novità deve essere presentata un'attestazione di un istituto bancario svizzero secondo le disposizioni del diritto azionario (art. 777c cpv. 2 n. 3 CO in unione con l'art. 633 CO).

Va inoltre osservato che **le disposizioni sulle regole in materia di domicilio e nazionalità** secondo l'art. 708a CO sono state abrogate. Per la SA, per la sagl e anche per la società cooperativa, l'unica regola da osservare è che la società possa essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera (art. 718 cpv. 3 CO, art. 814 cpv. 3 CO, art. 898 cpv. 2 CO). Questa persona non deve essere membro del CdA, risp. della direzione; non è tuttavia sufficiente la nomina di un procuratore.

Per quanto riguarda il nuovo diritto di revisione rimandiamo al promemoria allegato con esempi di testo.

Vi porgo infine i migliori auguri per il nuovo anno e colgo l'occasione per ringraziarvi per la collaborazione sempre piacevole e costruttiva.

Cordiali saluti

**Ispettorato del registro fondiario
e registro di commercio**
L'ufficiale del registro di commercio:

lic. iur. HSG, Arno Lombardini, Avv.

Allegato menzionato